

OBBLIGO PEC PER GLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA'

CIRCOLARE CONTABILE - FISCALE

N. 06/2025

*Circolari
precedenti:*

*N.05 – polizza
assicurativa per
avvenimenti
catastrofali*

*N.04 - bonus
edilizi*

*N. 03 – stampa
registri contabili*

*N. 02 – riduzione
tasso interesse
legale*

...

Tutte le
circolari sono
disponibili sul
sito
www.studiovitali.it nella
sezione NOTIZIE

Il comma 860 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) ha introdotto un nuovo obbligo relativo alla comunicazione del domicilio digitale per gli amministratori di società. A partire dal 1° gennaio 2025, gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria saranno tenuti a comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per l'espletamento di tale obbligo, erano attese specifiche disposizioni attuative, soprattutto per quanto riguarda le società già iscritte al registro imprese.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con una circolare del 12 marzo 2025 indirizzata alle Camere di Commercio, ha dipanato una serie di dubbi interpretativi sorti sin dall'entrata in vigore della normativa in commento.

I principali chiarimenti contenuti nel documento ministeriale sono i seguenti:

- l'obbligo riguarda gli amministratori di tutte le società con diverse tempistiche di adeguamento:

- gli amministratori delle società costituite a partire dal 1° gennaio 2025, dovranno adeguarsi in sede di iscrizione;
- **gli amministratori delle società già costituite alla data del 1° gennaio 2025, saranno tenuti ad adeguarsi entro il 30 giugno 2025;**

- sono coinvolte le società di capitali e di persone alle quali è consentito lo svolgimento di attività commerciali. Sono escluse le società semplici (fatta eccezione per quelle che hanno ad oggetto attività agricola);

- in presenza di organi amministrativi di tipo collegiale, deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascun membro. Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una

pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata;

- **l'indirizzo PEC deve essere personale e non può coincidere con quello della società.**

Si evidenzia inoltre che a fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore o liquidatore carente del dato relativo alla domiciliazione digitale, la Camera di Commercio disporrà la sospensione del procedimento, assegnando all'impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'integrazione del dato mancante. La sanzione applicabile è quella di cui all'art. 2630 del Codice Civile (dai 103 ai 1.032 euro).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni o delucidazioni

Morbegno, 31 marzo 2025

Cordiali Saluti

STUDIO VITALI